

STATUTO PRO LOCO ROSETO DEGLI ABRUZZI

ARTICOLO 1

Nel Comune di Roseto degli Abruzzi è costituita una associazione denominata PRO LOCO “Roseto degli Abruzzi” con sede in Roseto degli Abruzzi cap 64026 Prov Teramo in via De Amicis 82

COMPETENZA TERRITORIALE

ARTICOLO 2

La Pro Loco “Roseto degli Abruzzi.” svolge la sua attività prevalentemente nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi per una durata illimitata.

FINALITA’

ARTICOLO 3

La Pro Loco non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta o indiretta, continuativa o occasionale, al fine di realizzare i propri scopi in campo turistico, culturale, ecologico, paesaggistico, naturalistico, gastronomico, sociale e nell’ambito della solidarietà e del volontariato. I proventi dell’attività non possono, in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta.

La Pro Loco “Roseto degli Abruzzi” ha per scopo il soddisfacimento prevalente degli interessi turistici della collettività locale da realizzare in armonia con quella svolta dagli organi turistici a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale d’Abruzzo.

In particolare la Pro Loco si propone di:

- a) riunire attorno a sé tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico e sociale della località senza limiti di partecipazione per i cittadini residenti e non nella località medesima;
- b) tutelare, con opportune iniziative che ne permettano la fruizione all’intera collettività, le bellezze naturali, panoramiche, artistiche e monumentali della località;
- c) promuovere l’istituzione ed il miglioramento di centri di ritrovo per ospiti; l’apertura di punti di informazione e accoglienza ai turisti, anche con eventuale richiesta alla Regione di usare la denominazione IAT ai sensi della vigente normativa;
- d) coadiuvare l’A.P.T.R. e gli Enti Pubblici a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale nella propaganda intesa a diffondere la conoscenza della zona e di tutte le località turistiche regionali;
- e) realizzare manifestazioni ed iniziative che possano esercitare un effettivo richiamo turistico;
- f) promuovere la realizzazione ed il miglioramento dell’attrezzatura ricettiva complementare (campeggi, ostelli della gioventù, case per ferie, B & B, ecc.) ed, eventualmente, provvedere alla loro gestione, nel rispetto del principio della mancanza di fine di lucro;

- g) presentare alla Regione, per l'eventuale finanziamento, particolari progetti di promozione turistica e sociale, accoglienza e intrattenimento a livello locale o comprensoriale, da inserire nel programma turistico regionale, anche in forma associativa con Enti Pubblici, imprese, Pro Loco ed altre associazioni;
- h) promuovere e sviluppare attività di utilità sociale, di solidarietà e di volontariato a favore degli associati e della popolazione, realizzare spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago delle fasce deboli della società, all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici;
- i) collaborare con l'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) e le proprie organizzazioni Provinciali e Regionali;
- j) Aprire e gestire circoli per soci. Per cui ai sensi dell'art.148, commi 3, 5, 6, 7 e 8 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, con l'eventuale costituzione di un Circolo Pro Loco – UNPLI, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso la Sede in cui si svolge l'attività istituzionale, sarà rivolta esclusivamente ai Soci iscritti, né potrà essere di natura commerciale.

Soci

ARTICOLO 4

L'iscrizione all'associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta mediante l'invio di domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo.

Tale domanda vale come accettazione del presente statuto e dei regolamenti sociali.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

In merito all'ammissione di nuovi soci, le decisioni del Consiglio Direttivo non sono motivate.

All'accoglimento della domanda il socio é tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale che è destinata a finanziare le attività dell'associazione e non avendo pertanto alcuna finalità speculativa, non è trasmissibile a terzi e non è produttiva di alcun interesse o rivalutazione monetaria.

ARTICOLO 5

Sono Soci della Pro Loco tutti coloro che, fatta la domanda di ammissione ed ammessi a far parte dell'associazione, ne accettano lo Statuto ed i Regolamenti e sono in regola con i pagamenti sociali.

Tutti i Soci possono partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché abbiano superato la minore età (18 anni) e non risultino inadempienti agli obblighi sociali.

ARTICOLO 6

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, presentate per iscritto entro il 31 dicembre dell'anno decorso;

- b) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo allorché il socio abbia mancato ai doveri sociali, abbia subito condanne penali, con sentenza passata in giudicato, abbia compiuto atti, rilasciato dichiarazioni, pubblicato scritti che danneggiano l'immagine dell'associazione;
- c) per morosità, nel pagamento della quota sociale o di qualsiasi somma dovuta; La radiazione per morosità deve essere pronunciata dal Consiglio Direttivo dopo la messa in mora del socio inadempiente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita non oltre il terzo mese del nuovo esercizio finanziario, con la quale si concede il termine di giorni 15 per eliminare l'inadempienza. Contro la decisione di radiazione il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione;

ORGANI DELLA PRO LOCO

ARTICOLO 7

Organi della Pro Loco di "Roseto degli Abruzzi" sono:

- a) *L'Assemblea dei Soci*
- b) *Il Consiglio Direttivo*
- c) *Il Presidente*
- d) *Il Collegio dei Revisori dei Conti*
- e) *Il Collegio dei Probiviri*

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 8

L'Assemblea è costituita da tutti i soci maggiori degli anni 18. Ogni Socio esprime un solo voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata, con eleggibilità libera degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo come da codice civile, mentre nell'ambito delle Associazioni Pro Loco non è ammesso il voto per corrispondenza.

ARTICOLO 9

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo per determinazione propria, o previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne faccia richiesta un terzo degli iscritti, risultanti dal libro dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea si riunisce nella sede dell'associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax, e-mail, sms, PEC, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, da spediti non meno di 6 (sei) giorni prima dell'adunanza, oppure con lettera consegnata a mano e debitamente notificata all'interessato.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione, che dovrà effettuarsi non meno di un'ora dopo di quella fissata per la prima.

ARTICOLO 10

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare: approva il bilancio preventivo con il programma annuo di attività ed il rendiconto economico e finanziario; elegge i componenti del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti ed i Proviviri; delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza, dei quali prima della convocazione dell'assemblea sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da parte del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea viene convocata almeno due volte l'anno entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio di previsione ed entro il mese di marzo per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

ARTICOLO 11

L'Assemblea, in prima convocazione, delibera con la maggioranza assoluta dei voti sulle modifiche dello statuto sociale e con la maggioranza dei 2/3 sullo scioglimento anticipato dell'associazione. In seconda convocazione, su entrambi gli argomenti, delibera con la maggioranza assoluta dei presenti al voto, comunque non inferiori a 11.

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELLE ASSEMBLEE

ARTICOLO 12

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti, comunque non inferiori a 11.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza: approvazione Conto Consuntivo dell'anno precedente, approvazione del Bilancio Preventivo, approvazione del programma di attività e delle proposte del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei soci presenti aventi diritto al voto.

ARTICOLO 13

Se i soci intervenuti non raggiungono complessivamente il numero stabilito nell'articolo precedente, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata.

ARTICOLO 14

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, assiste alla seduta il Segretario della Pro Loco con funzione di verbalizzante.

In caso di assenza del Segretario, la funzione di verbalizzante è svolta da un socio incaricato dal Presidente.

ARTICOLO 15

Le deliberazioni dell'assemblea debbono essere verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Nel verbale devono essere inserite, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo della Pro Loco di “Roseto degli Abruzzi” può variare da un minimo di 5 (cinque), ad un massimo di 11 (undici) Consiglieri compreso il Presidente.

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo è stabilito dall’Assemblea dei Soci prima della votazione. Ogni Socio può indicare sulle schede di votazione un numero di preferenze pari ai 1/3 dei componenti da eleggere, sono eletti chi ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

Per differenza i restanti membri del consiglio saranno dichiarati eletti secondo la maggioranza relativa ottenuta nella votazione ed a parità di voti è eletto il più anziano di età.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La carica è gratuita. Nella loro prima riunione essi eleggono il Presidente e il Vice Presidente a scrutinio segreto.

ARTICOLO 17

I membri del consiglio direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l’Associazione, solo nell’ambito dello specifico mandato loro conferito.

Delle obbligazioni assunte al di fuori dello specifico mandato conferito dal Consiglio rispondono esclusivamente coloro che hanno agito.

Il Presidente è delegato ad assumere obbligazioni nei confronti di terzi nell’ambito del mandato ricevuto. Il Consiglio Direttivo, in caso di assenza del Presidente, può conferire mandato ad assumere obbligazioni ad altro membro (in primis vice-presidente) del consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea ed orienta, in armonia con esse, l’attività dell’associazione.

Esso può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell’Assemblea.

In particolare:

- a) predispone il regolamento interno riguardante lo svolgimento dei servizi dell’associazione, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci;
- b) delibera circa l’indirizzo, lo svolgimento e l’estensione dell’attività dell’associazione nei limiti del presente statuto e delle deliberazioni dell’assemblea dei soci, con particolare riferimento ai problemi di interesse locale ed in armonia con quelli delle comunità vicine;
- c) delibera sulle assunzioni, sullo stato giuridico, sul trattamento economico e di quiescenza nonché sul licenziamento del personale dipendente della Pro Loco;
- d) autorizza il Presidente alla apertura e all’utilizzo di conti correnti bancari e/o postali, a sottoscrivere contratti e/o impegni da cui scaturiscono obbligazioni, anche non finanziarie, a carico della pro loco;
- e) formula proposte operative da sottoporre all’esame dell’assemblea dei soci;

- f) predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei Soci;
- g) delibera sull'utilizzazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 26.

CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 18

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in assenza del Presidente dal Vice-Presidente tutte le volte che lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, da spedirsi non meno di 6 (sei) giorni prima dell'adunanza, ed in caso di urgenza anche a mezzo di telegramma, telefono, e-mail, sms, fax, PEC, ecc., in modo che i consiglieri ed i revisori ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nell'avviso di riunione del direttivo deve essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione, da effettuarsi non meno di un'ora dopo quella fissata per la prima.

Al Consiglio Direttivo possono partecipare rappresentanti delle Istituzioni pubbliche, di altre Associazioni no profit, di associazioni sportive dilettantistiche e di associazioni culturali al fine di coordinare la programmazione degli eventi e promuovere forme di collaborazione.

ARTICOLO 19

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione con almeno tre dei suoi membri.

ARTICOLO 20

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

DECADENZA DEL CONSIGLIERE

ARTICOLO 21

Il consigliere che non intervenga durante un esercizio sociale a 3 adunanze consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, deve essere dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del consiglio stesso. L'Assemblea provvede alla sostituzione nella prima riunione successiva alla dichiarazione di decadenza.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 22

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza sociale e può chiedere di ottenere la personalità giuridica. Egli, nell'ambito del mandato scritto conferito dal consiglio direttivo, è autorizzato a:

- riscuotere da pubbliche amministrazioni, da aziende pubbliche e private, da altri Enti e associazioni, da privati cittadini, somme qualunque ne sia l'ammontare e la causa, rilasciandone quietanza liberatoria;
- effettuare pagamenti di forniture e servizi, di collaboratori diretti e indiretti, e di quant'altro utile e necessario al raggiungimento degli scopi sociali della pro loco;
- aprire conti correnti bancari e/o postali, sottoscrivere contratti e/o impegni da cui scaturiscono obbligazioni, anche non finanziarie, a carico della pro loco.

Ha anche facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, di sottoscrivere compromessi e transazioni su conforme deliberazione del consiglio direttivo.

Nella assenza o impedimento del Presidente, tutte le mansioni di lui spettano al Vice-Presidente.

Qualora anche il Vice-Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del consiglio direttivo più anziano di età.

Il Presidente, può conferire deleghe per speciali materie e funzioni ad un componente del consiglio direttivo.

IL SEGRETARIO

ARTICOLO 23

Il Segretario viene nominato e revocato dal Direttivo, tra i membri del Direttivo stesso. Può essergli conferita dal Consiglio stesso una indennità annuale.

ARTICOLO 24

Il Segretario è tenuto all'osservanza delle formalità richieste dalla statuto e dai regolamenti. Redige i verbali delle sedute del consiglio direttivo, conserva l'archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il registro dei soci, cura il regolare andamento amministrativo dell'associazione per quanto riguarda l'entrata e le spese cui provvede per mandato del Presidente.

Il consiglio direttivo può autorizzare il Segretario, in mancanza Presidente, ad effettuare operazioni bancarie di incasso e pagamenti, sempre finalizzati al raggiungimento dello scopo della pro loco.

Svolge il servizio di economato per le piccole spese di cui rende conto direttamente al Consiglio Direttivo.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 25

Le quote annuali dei soci, contributi dello Stato, della Regione, del Comune, della Provincia o di altri Enti pubblici o privati, contributi dell'Unione Europea, le rendite patrimoniali, i beni testamentari, i lasciti e le donazioni derivanti alla Pro Loco, le pubblicità e/o sponsorizzazioni di specifici eventi, in tutte le forme possibili, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento degli scopi fissati dall'art. 3 in base ai bilanci preventivi annuali.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione devono essere depositati in conto corrente presso Istituti Bancari o Postali, scelti dal Consiglio Direttivo. Tali conti sono intestati al nome dell'Associazione.

ARTICOLO 26

L'esercizio finanziario dell'associazione Pro Loco inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre. Per la gestione sociale deve essere compilato un apposito bilancio annuale di previsione. Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti delle somme stanziare nel bilancio preventivo.

Il bilancio farà riferimento alla classificazione della materia operata dalla legislazione vigente.

Per le spese impreviste deve essere stanziato un apposito fondo di riserva a disposizione del Consiglio Direttivo che non deve superare il 5% dell'intera disponibilità finanziaria dell'associazione. Delle utilizzazioni del fondo deve essere informata l'Assemblea nella successiva riunione.

Il bilancio preventivo con il programma annuale delle attività programmate, che l'Assemblea dei soci deve approvare entro il mese di novembre, deve essere depositato presso la Segreteria della Pro-Loco a disposizione dei soci aventi diritto al voto non meno di 10 giorni prima della data fissata per la riunione della suddetta assemblea ed eventualmente pubblicata nelle forme deliberate dal Consiglio.

Il bilancio unitamente alla Delibera assembleare, alla relazione programmatica del Presidente, deve essere inviato per competenza alla Provincia, Assessorato al Turismo entro il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 27

Il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, deve essere approvato dall'Assemblea e, unitamente alla Delibera assembleare, alla relazione del Presidente ed a quella dei Revisori dei Conti, deve essere trasmesso alla Provincia competente per territorio entro il 30 aprile. Esso deve avere le medesime forme di pubblicità preventiva e successiva previste nell'art. 26.

ARTICOLO 28

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione andranno reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 29

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri effettivi, di cui uno Presidente.

I 3 (tre) Revisori devono essere eletti tutti dall'assemblea tra i soci; con votazioni separate, prima si elegge il Presidente, poi i Revisori Effettivi.

I Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di Revisore dei Conti è gratuita. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge.

Il Collegio deve altresì accertare ogni semestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

I Revisori possono in ogni momento procedere ad atti di ispezione, secondo le competenze di cui ai commi precedenti. Il Collegio dei Revisori dei Conti può chiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi annotazione nell'apposito libro. I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 30

Ai sensi del presente articolo i soci sono obbligati a rimettere alle decisioni del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie insorte tra di loro e su tutte le altre che possono formare oggetto di compromesso relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto e derivanti da deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Per ogni singola controversia si procederà con la partecipazione del Collegio e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto delle controversie, il termine per la pronuncia del lodo da parte del Collegio e le norme ed i termini da questo dettati per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

ARTICOLO 31

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, nominati dall'assemblea tra i soci in regola con gli impegni sociali.

Il Presidente viene eletto dai 3 membri suddetti nella prima loro riunione.

I 3 probiviri durano in carica tre anni a partire dalla data di nomina e possono essere, nei modi innanzi indicati, confermati nell'incarico.

Essi deliberano secondo equità, previo tentativo di conciliazione: regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno più opportuno, assegnando alle parti i termini con la presentazione dei documenti e memorie difensive e per esporre le loro repliche.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive.

COMMISSARIO

ARTICOLO 32

La Provincia di Teramo può in qualunque momento predisporre indagini per verificare la persistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo provinciale delle Pro-Loco o per accertare l'incapacità dell'associazione ad assolvere i compiti di Istituto.

Al fine di ristabilire il rispetto dei requisiti richiesti e l'adempimento dei compiti d'Istituto, la Provincia o l'UNPLI Abruzzo può nominare per propria determinazione, o su richiesta del Presidente dell'Associazione, o della metà dei componenti il Consiglio Direttivo, o del Collegio dei Revisori dei Conti, un Commissario Straordinario che può anche essere un funzionario della Provincia medesima o un delegato dell'UNPLI Abruzzo, dandogli un termine entro cui portare a compimento il mandato conferitogli.

Qualora non sia possibile ristabilire in alcun modo il rispetto dei requisiti richiesti per l'iscrizione e l'adempimento dei compiti d'Istituto, la Provincia predispone la cancellazione della Pro-Loco dall'Albo Provinciale.

SCIoglIMENTO

ARTICOLO 33

L'Assemblea dei soci con deliberazione approvata nei modi di cui all'art. 11 delibera lo scioglimento della Pro Loco con l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, anche in caso di cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale, escludendo pertanto qualsiasi riparto fra i soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 34

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa richiamo alle norme di legge in materia di associazioni non riconosciute contenute nel codice civile.

Firmato da:

*Vittorio Fossataro
Ercole Boschi
Paolo Gambato
Aurelio Formicone
Berardo Fornaciari
Morgan Fascioli*

*Ivo Giorgini
Giacomo Di Giovannantonio
Ariodante Recchiuti
Maurizio Zitti
Emidio Testoni*